



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): **677328646D**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): **D81H16000160005**

Gara per l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica alle attività di competenza della
Commissione permanente per le gallerie
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 – CONTESTO E FINALITA'	4
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	5
ARTICOLO 4 - AMBITO DI INTERVENTO.....	6
ARTICOLO 5 – CONTENUTI DEL SERVIZIO	7
ARTICOLO 6 - CONTROLLI ED ALTRE OCCORRENZE.....	8
ARTICOLO 7 - DURATA DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO ECONOMICO	9
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
ARTICOLO 10 - ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	10
ARTICOLO 11 - COLLAUDO DELLE ATTIVITÀ.....	10
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	10
ARTICOLO 13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE	11
ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	11
ARTICOLO 15 - PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	15
ARTICOLO 16 - LIVELLI DI SERVIZIO, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ	15
ARTICOLO 17 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	16
ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
ARTICOLO 19 - RECESSO.....	17
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL SERVIZIO	17
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO	17
ARTICOLO 22 – RISERVATEZZA.....	17
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI.....	17
ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE	18
ARTICOLO 26 - VINCOLI.....	18
ARTICOLO 27 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE	18

ARTICOLO 28 – RINVIO	18
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PERMANENTE.....	19

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato speciale d'appalto e, in genere, in tutta la documentazione a base di gara è utilizzata la terminologia di seguito specificata:

- “Aggiudicatario” o “Contraente”: il soggetto, singolo o raggruppato, a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito della presente procedura di gara;
- “Capitolato”: il presente Capitolato speciale d'appalto che definisce i contenuti fondamentali del servizio, fissa i reciproci oneri e le procedure per lo svolgimento del contratto;
- “Amministrazione” o “Amministrazione committente” o “Stazione appaltante”: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- “Contratto”: il contratto che, all'esito della presente gara, l'Amministrazione committente stipulerà con l'Aggiudicatario del servizio;
- “Offerente” o “Concorrente”: i soggetti di cui all'art. 45, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che presentano proprie offerte in vista dell'affidamento dell'appalto;
- “Servizio”: il servizio oggetto della presente gara, consistente nell'assistenza tecnica per le attività di competenza della Commissione permanente per le gallerie di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
- “Codice dei contratti”: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ai fini del presente Capitolato si intende, inoltre, per:

- a) “rete stradale transeuropea”: la rete stradale ricadente nel territorio nazionale, definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione, presa a riferimento dalla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 1315/2013, nonché tutte le modifiche e o integrazioni della predetta decisione 1692/96/CE anche successive alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) “lunghezza della galleria”: la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati;
- c) “Commissione”: la Commissione permanente per le gallerie, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 264/2006;
- d) “Gestore”: il Gestore della galleria, di cui all'articolo 5 del suddetto decreto legislativo 264/2006.

Per quanto riguarda le definizioni dei principali termini che compaiono nel presente Capitolato, si rinvia all'allegato 1 – Glossario riportato nel decreto legislativo 264/2006.

ARTICOLO 2 – CONTESTO E FINALITÀ

Nel Libro bianco del 2001 su “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, la Commissione ha manifestato l'intenzione di predisporre una direttiva sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, in coerenza con il proprio quadro strategico all'interno del quale il sistema di trasporto ed, in particolare, la rete stradale suddetta svolge una funzione di importanza fondamentale a sostegno dell'integrazione tra Paesi membri e a garanzia della qualità della vita dei cittadini europei.

Nel presupposto che la Comunità europea ha il dovere di garantire un livello adeguato e uniforme di sicurezza, di servizi e di comfort della rete transeuropea e nella convinzione che tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma richiede uno sforzo a livello comunitario, la stessa Comunità - in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del Trattato - ha ritenuto necessario intervenire con una propria direttiva nella materia suddetta.

A tale scopo è stata emanata la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha stabilito quanto necessario per conseguire l'obiettivo suddetto in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo 5 del Trattato.

Al fine di individuare un approccio uniforme, con la direttiva sopra citata sono stati pertanto definiti alcuni requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali che gli Stati membri devono rispettare, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della rete di propria pertinenza e del volume di traffico su di essa presente.

E' stato altresì previsto che gli Stati membri debbano designare una o più autorità a livello nazionale, regionale o locale cui compete la responsabilità di assicurare che gli aspetti inerenti la sicurezza delle gallerie siano rispettati.

La direttiva comunitaria 2004/54/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la cui finalità di garantire un livello minimo di sicurezza per gli utenti della strada nelle gallerie è perseguita sia mediante l'adozione di misure di prevenzione, dirette quindi alla riduzione dei rischi per la vita umana, l'ambiente e gli impianti delle gallerie stesse, sia attraverso la messa in atto di una serie di azioni il cui scopo è la protezione in caso di incidente.

Il decreto legislativo 264/2006 si applica, pertanto, a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea (TERN-T), di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Per lo Stato italiano svolge le funzioni dell'Autorità amministrativa prevista dalla norma comunitaria la Commissione permanente per le gallerie, istituita - ai sensi dell'articolo 4 del decreto suddetto - presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e presieduta dal Presidente della Sezione competente per materia, attuale III Sezione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nell'ambito delle finalità richiamate dall'articolo 2, la gara ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica alle attività della Commissione permanente per le gallerie, dirette ad assicurare i richiesti livelli di sicurezza agli utenti delle gallerie appartenenti alla rete stradale transeuropea (TERN-T).

Tali attività che sono a carico dei Gestori riguardano sia l'adozione di misure di prevenzione, idonee a ridurre il rischio di incidenti che possono mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti delle gallerie, sia l'adozione di misure di protezione in caso di incidente.

Il Servizio è quindi rivolto a fornire l'assistenza tecnica alla Commissione permanente nello svolgimento delle funzioni di "Autorità amministrativa" e, cioè, nello svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva comunitaria 2004/54/CE e dal decreto legislativo 264/2006, nonché di quelle funzioni che, pur non contemplate dalle succitate norme, dovessero rendersi necessarie perché i Gestori possano attuare le misure per salvaguardare la vita umana, l'ambiente e gli impianti delle gallerie stradali.

Nello svolgimento del suddetto Servizio dovrà essere fornito supporto nel corso di ogni possibile interazione tra la Commissione e i Gestori delle gallerie su tutto il territorio nazionale.

Dovrà altresì essere fornito il necessario supporto per assicurare la opportuna sinergia tra la Commissione e le strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

che si occupano di infrastrutture e sicurezza stradale e di vigilanza sui Gestori, in concessione o ANAS, e i soggetti di cui la stessa Commissione si avvale per l'effettuazione dell'attività ispettiva di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 264/2006 e s.m.i, come di seguito meglio descritto, nonché tra la medesima Commissione e le altre amministrazioni interessate (Ministero Interno, Ministero Economia e Finanze, Ministero dell'Ambiente, Dipartimento per la protezione civile, Enti Locali), ed i rapporti con la Commissione Europea.

L'appalto procederà a corpo. A titolo indicativo e allo scopo di facilitare la predisposizione dell'offerta tecnica, all'articolo 4 del presente Capitolato è definito l'ambito di intervento, che riporta in tabella le gallerie attualmente di competenza della Commissione, il cui numero ed estensione sarà oggetto di verifica da parte dell'Aggiudicatario; nell'allegato A sono individuate le principali funzioni che la Commissione permanente è tenuta a svolgere; all'articolo 5 è, infine, riportato un elenco delle macroattività sulla cui base è articolato il Servizio e una disaggregazione indicativa, e pertanto non esaustiva, delle specifiche attività allo scopo di sviluppare l'offerta tecnica.

L'appalto è regolato dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal presente Capitolato nonché da tutte le migliorie che l'Aggiudicatario presenterà in sede di offerta tecnica.

ARTICOLO 4 - AMBITO DI INTERVENTO

Le norme di cui al citato decreto legislativo 264/2006 si applicano alle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri presenti lungo la rete stradale transeuropea (TERN-T) ricadente nel territorio nazionale, come definite dalle relative disposizioni comunitarie.

Il numero delle predette gallerie è indicato, a titolo orientativo, nella tabella 1, come desunto dal sistema informativo contenente il data-base predisposto dalla Commissione permanente, ed aggiornato sulla base dei dati forniti dai Gestori tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e da ANAS S.p.A.

Tabella 1 - Gallerie della rete stradale transeuropea

	Fornici	Sviluppo totale Fornici (km)	Gallerie	Sviluppo totale Gallerie (km)
<i>Aperti al traffico al 30 aprile 2006 (articolo 10)</i>	518	615,85	279	326,73
<i>Con progetto preliminare approvato entro il 1° maggio 2006 (articolo 9)</i>	148	171,79	77	90,71
<i>Con progetto preliminare non approvato entro il 1° maggio 2006 (articolo 8)</i>	16	27,25	7	13,62
Totale	682	814,89	363	431,07

Al fine di tenere conto anche delle opere che sono oggetto di nuova progettazione e di quelle di prossima apertura al traffico, si ritiene che la lunghezza totale delle gallerie potrà aumentare di circa il 10% rispetto a quella attuale.

L'Aggiudicatario si impegna, pertanto, nell'arco della durata del contratto, ad estendere il Servizio - agli stessi patti e condizioni e senza nulla a pretendere in termini di incremento di costo - alle gallerie il cui progetto è stato approvato dopo il 30 aprile 2006 nonché alle eventuali ulteriori gallerie che dovessero ricadere nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 264/2006 a seguito di ampliamento della rete transeuropea (TERN-T), purché l'estensione complessiva non superi il 10% dei fornici sopra indicati.

Sarà, inoltre, cura dell'Aggiudicatario verificare numero, lunghezza e caratteristiche delle gallerie attualmente presenti nel sistema informativo contenente il data-base, nella fase iniziale della propria attività.

ARTICOLO 5 – CONTENUTI DEL SERVIZIO

Di seguito si propone un'elencazione indicativa delle attività necessarie al rispetto di quanto previsto sia dalla direttiva comunitaria che dal citato decreto legislativo 264/2006, che rappresentano le linee principali secondo le quali sviluppare il Servizio.

Tali attività saranno tese al supporto per il rafforzamento delle funzioni svolte dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, in qualità di Autorità amministrativa prevista dalla direttiva comunitaria.

Le funzioni della Commissione, cui fa riferimento la descrizione delle singole attività, sono illustrate nell'allegato A.

L'Offerente, nella elaborazione dell'offerta, dovrà tendere alla piena soddisfazione delle attese dell'Amministrazione con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti.

In particolare, l'offerta tecnica di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara deve essere articolata sulla base delle seguenti 8 macroattività:

1. Sviluppo di un supporto tecnico-amministrativo complessivo che, partendo da quanto già realizzato o avviato dalla Commissione permanente, porti alla definizione, gestione ed aggiornamento dei procedimenti che scaturiscono dalle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 264/2006, attivati dalla Commissione o promossi su istanza dei Gestori. In particolare, sarà fornita assistenza per le attività di coordinamento, controllo, monitoraggio, avanzamento e implementazione dei procedimenti e delle misure che dovranno essere realizzate ed attuate nella responsabilità dei Gestori.
2. Gestione del complesso della documentazione, sia in formato cartaceo che in formato digitale, di competenza della Commissione permanente gallerie. In particolare, implementazione e manutenzione del sistema informativo per la gestione dei dati relativi alle gallerie stradali della rete TEN ed agli aspetti procedurali e stato di attuazione dei procedimenti.
3. Elaborazioni ed aggiornamento del quadro conoscitivo riferito alle caratteristiche tecniche delle gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ed allo stato di avanzamento dei procedimenti e del grado di adeguamento delle gallerie stesse attuato dai gestori in termini di conformità ai requisiti di sicurezza del decreto. Saranno svolte attività riferite a:
 - Supporto alimentazione del Sito web Consiglio Superiore dei LLPP e Sviluppo del link Commissione permanente gallerie e con:
 - a. informazioni di carattere generale ed aggiornamenti;
 - b. dati relativi alla sezione Trasparenza per i procedimenti in corso in conoscenza ai gestori ed in collegamento con il sito informativo.
 - Predisposizione di Relazioni periodiche per il Parlamento e per la Commissione europea, nonché per qualunque altra necessità riferita alla documentazione delle attività della Commissione e riferite all'ambito di applicazione.
4. Gestione del Sistema informativo con aggiornamento di quanto esistente e sviluppo con rappresentazioni grafiche relative a:

- a. localizzazione;
 - b. planimetrie, profilo e sezioni;
 - c. foto;
 - d. elaborazione allegati concernenti quadro sinottico delle misure di sicurezza e dei piani di emergenza.
5. Predisposizione ed implementazione delle procedure secondo la contabilità di Stato per la gestione di tutto quanto concerne le spese inerenti il funzionamento della Commissione permanente. Alimentazione SICOGE escluso.
 6. Individuazione di attività di studio, tra le quali, verifica dei parametri per le elaborazioni delle analisi di rischi, incidentalità, efficacia misure già implementate, verifiche funzionalità impianti, partecipazione a meeting internazionali di settore ed interlocuzione con le istituzioni comunitarie, nonché attività di supporto operativo nell'ambito della collaborazione del Gruppo di Lavoro con i VV.FF. e della Protezione Civile. Linee guida esercitazioni. Supporto nella predisposizione di standard e linee guida complementari a disposizioni normative cogenti, quali linee guida per la compilazione delle analisi di rischi, ispezioni, esercitazioni.
 7. Attività istruttorie dei procedimenti di competenza della Commissione, riferite a documentazione di sicurezza delle gallerie ed ai procedimenti tecnico amministrativi di competenza della Commissione. Nell'ambito dei procedimenti è compresa l'attività di supporto tecnico per le ispezioni di cui agli artt. 11 e 12.
 8. Attività di Segreteria tecnica.

Verbalizzazioni, Atti deliberativi delle Commissioni, Comunicazioni, Circolari, Assistenza al Coordinamento, Attività istruttorie che la Commissione svolge con proprio personale o esperti esterni, Assistenza legale ed amministrativo contabile.

L'Offerente si impegna, inoltre, a garantire eventuali revisioni e/o miglioramenti del Servizio, a **parità di impegno economico complessivo**, provvedendo di conseguenza a riadattare l'organizzazione e le competenze messe a disposizione, secondo l'andamento del Servizio stesso e quanto si dovesse rendere necessario per assicurare l'intera gamma di attività della Commissione permanente.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI ED ALTRE OCCORRENZE

L'Amministrazione comunica all'Aggiudicatario, all'atto dell'avvio delle prestazioni, il funzionario incaricato del compito di Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 31, del d.lgs. n.50\2016, per cui allo stesso si rivolgerà in ordine a tutte le occorrenze tecnico-amministrative derivanti dal rapporto instaurato con l'Amministrazione, quali avvio delle prestazioni, relazioni trimestrali, pagamenti, applicazioni di penalità, ecc.

Le prestazioni saranno svolte sulla base di documentati programmi, di cui sarà verificato lo stato di avanzamento per successivi aggiornamenti con cadenza periodica, almeno bisettimanale.

Il processo di validazione delle prestazioni è regolato al successivo articolo 15.

L'Aggiudicatario si impegna, negli ultimi tre mesi di durata del contratto, a fornire la propria assistenza ai fini del trasferimento del *know how* al nuovo fornitore del servizio di assistenza tecnica.

ARTICOLO 7 - DURATA DEL SERVIZIO

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, in pendenza della registrazione da parte degli organi di controllo, l'Amministrazione può procedere all'avvio delle prestazioni con apposito verbale stilato in contraddittorio tra l'Aggiudicatario ed il Responsabile del procedimento. Dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale decorre il tempo utile per la realizzazione del servizio.

Eventuali ritardi dovuti al perfezionamento dell'iter amministrativo (es. registrazione da parte degli organi preposti) non sono causa di pretesa da parte dell'Aggiudicatario di richiesta di danno o riconoscimento di somme aggiuntive.

Le prestazioni hanno durata di 36 mesi, a partire dalla data del verbale di cui sopra.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 63, comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine del periodo contrattuale, ad affidare tramite procedura negoziata eventuali servizi analoghi a quelli previsti dal contratto principale, agli stessi patti e condizioni.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il corrispettivo economico a base d'asta per il Servizio oggetto della presente gara è fissato in **euro 1'470'000,00 (diconsi unmilionequattrocentosettantamila/00 euro)** al netto di IVA.

Gli oneri per la sicurezza sono pari ad euro 0,00 (diconsi zero/00 euro).

L'importo offerto dall'Aggiudicatario resta invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo il corrispettivo per la variazione della Composizione del Gruppo di lavoro di cui all'art. 14 per effetto della richiesta di incremento delle unità tecniche di cui al punto B2, fino ad un massimo di altre 4 unità di pari qualifica.

All'onere contrattuale si fa fronte con la quota dell'80,6% delle risorse versate dai gestori delle gallerie stradali all'entrata del bilancio dello Stato – sui capitoli 2454/21 e ex 3570/05, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 31 agosto 2008, n. 623, in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 264/2006, e riassegnate annualmente sul capitolo di spesa 2958, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze presso il CDR n. 5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato è subordinato all'assunzione dell'impegno pluriennale in attuazione dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto procede a corpo, per cui l'Aggiudicatario si assume completamente l'onere di garantire lo svolgimento del Servizio senza soluzione di continuità e con pieno soddisfacimento dell'Amministrazione, restando inteso che nel caso di mancato conseguimento dei risultati anche intermedi, l'Amministrazione ha facoltà di applicare, sugli stati di avanzamento eleggibili a pagamento, specifiche penalità.

L'accertamento delle inadempienze e l'applicazione di tali penalità sono regolati all'articolo 16.

I pagamenti sono effettuati come di seguito indicato:

- 90% in rate trimestrali costanti posticipate, a seguito di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, delle prestazioni svolte, secondo le modalità di cui all'articolo 15;
- 10% a conclusione delle attività contrattuali, dopo favorevole collaudo delle prestazioni come inteso all'articolo 11.

Il primo trimestre di riferimento decorre dalla data di inizio delle attività, come indicato al precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 - ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'ultimazione delle attività è accertata mediante redazione da parte del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di un apposito verbale di ultimazione.

ARTICOLO 11 - COLLAUDO DELLE ATTIVITÀ

Il collaudo delle attività nel loro complesso è eseguito da un soggetto scelto dall'Amministrazione, previo rilascio da parte del Responsabile del procedimento, di un apposito documento nel quale è riassunto l'andamento del contratto, richiamate le eventuali penalità applicate e accertato il compimento di tutta la prestazione.

Il documento di collaudo è comunque emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a:

- a) garantire la continuità operativa del Servizio;
- b) garantire l'esecuzione del Servizio in stretto contatto con i competenti uffici della Commissione permanente, dell'Amministrazione centrale e periferica, con la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, la Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e con quelli dei Gestori, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestate, nonché a garantire il coordinamento con quelli del Ministero dell'interno;
- c) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, ecc., nonché quant'altro necessario e connesso allo svolgimento del Servizio;
- d) svolgere, su richiesta della Commissione, attività connesse alla tematica della sicurezza delle gallerie;
- e) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del Servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con l'Amministrazione secondo quanto previsto al successivo articolo 14;
- g) non assumere incarichi di alcuna natura in progetti e/o attività riguardanti la sicurezza delle gallerie stradali o comunque attività di cui al decreto legislativo 264/2006;
- h) non utilizzare consulenze da parte degli esperti né dei componenti della Commissione permanente per le gallerie;
- i) garantire il Servizio anche in caso di modifica, da parte dell'Amministrazione, delle modalità di esecuzione descritte e di introduzione di nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'Aggiudicatario. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'Aggiudicatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi;
- j) produrre la documentazione in esecuzione dell'affidamento secondo gli standard documentali forniti dall'Amministrazione e in particolare dalla Commissione permanente all'avvio dell'affidamento;

- k) nel caso di modifiche degli standard documentali di cui alla lettera j) da parte della Commissione durante il corso dell'affidamento, produrre la documentazione secondo le nuove indicazioni;
- l) produrre tutta la documentazione in esecuzione dell'affidamento utilizzando l'ambiente informatico MS Office;
- m) svolgere le attività oggetto del presente Capitolato speciale sia presso la sede della Commissione permanente, sia presso le sedi dei Gestori ed eventualmente presso le gallerie oggetto di ispezioni;
- n) fornire, mantenere ed implementare le dotazioni hardware e software necessarie alla realizzazione del presente contratto, garantendone anche la manutenzione per tutta la durata del contratto e che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, ad ultimazione del medesimo contratto;
- o) garantire il trasferimento del *know how* ed eseguire attività di affiancamento a fine servizio (negli ultimi tre mesi del periodo contrattuale) secondo uno specifico piano.

E' fatto altresì obbligo dell'Aggiudicatario provvedere alla copertura assicurativa e previdenziale del personale impiegato in tutte le attività.

ARTICOLO 13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai fini dell'adempimento dell'incarico, l'Amministrazione accredita l'Aggiudicatario presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi rientranti nell'ambito del Servizio.

L'Aggiudicatario può accedere ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e può assistere e partecipare ai lavori delle riunioni della Commissione permanente.

ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Gruppo di Lavoro opera a supporto della Commissione permanente, presidente e componenti, nonché degli esperti della Commissione che opera nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le attività di assistenza tecnica sono di norma espletate a Roma, presso gli uffici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, presso il quale è istituita la Commissione permanente. Parte delle attività possono essere espletate anche presso gli uffici periferici dell'Amministrazione, nonché presso le sedi dei Gestori. Deve essere, comunque, garantita la mobilità dei singoli componenti del Gruppo di Lavoro nelle località in cui sono ubicate le gallerie oggetto del Servizio nonché presso gli uffici dell'Unione Europea, per assolvere compiutamente il Servizio oggetto del presente Capitolato.

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza del Servizio stesso, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Gruppo di Lavoro con le professionalità di seguito indicate, prevedendo una Direzione di Progetto (lett. A), una Segreteria Tecnica (lett. B) e un gruppo di esperti (lett. C).

La qualificazione, con relativi *curricula vitae*, delle professionalità del Gruppo di lavoro dovrà essere indicata in sede di offerta tecnica (vedi paragrafo 10 del Disciplinare di gara) ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione proposta (punto 3.2).

A. La Direzione di progetto svolge la funzione di coordinamento dell'intero Gruppo di Lavoro, offre consulenza qualificata in relazione alle tematiche di competenza e garantisce una adeguata e continua interazione, tramite la Commissione, con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, con le strutture organizzative del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sulla sicurezza stradale e sui Gestori, nonché con gli stessi Gestori. La Direzione di progetto è espletata da:

A. 1. un esperto senior con funzioni di direttore di progetto, con almeno 15 anni di esperienza - a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di laurea magistrale o equivalente secondo il preesistente ordinamento, in economia e commercio o in ingegneria e/o lauree equipollenti nei seguenti settori: gestione di progetti di assistenza tecnica ad Enti e alla Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alle tematiche trasportistiche e della sicurezza; pianificazione e controllo strategico; utilizzo di metodologie di programmazione e gestione del rischio; relazioni con la Commissione Europea. Il direttore di progetto svolge il seguente ruolo:

- coordina le attività;
- è responsabile dei rapporti con la Commissione, anche nelle sue interazioni con l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che svolge le funzioni di sicurezza stradale e controllo e vigilanza sui Gestori, nonché dei rapporti con i Gestori stessi e con la Commissione europea durante le riunioni periodiche;
- garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento, attenendosi alle disposizioni contrattuali;
- assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;
- garantisce il coordinamento dell'intero Gruppo di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche definite in accordo con la Commissione permanente;
- si fa portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione dei progetti, propone soluzioni ed intraprende, in accordo con la Commissione, le necessarie azioni correttive;
- assicura la disponibilità delle risorse, garantendo la flessibilità del Gruppo di lavoro;
- assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali;
- si fa promotore di nuove iniziative strategiche da sottoporre alla Commissione permanente;
- supporta operativamente l'esecuzione delle attività ispettive e delle analisi;
- assicura la predisposizione delle relazioni alla Commissione europea e al Parlamento; cura gli aspetti relativi alla comunicazione delle attività della Commissione permanente gallerie e la costante interlocuzione con le istituzioni comunitarie;
- coordina la Segreteria tecnica e il gruppo di lavoro a supporto dell'Amministrazione centrale e periferica;
- altro riguardante la direzione e le funzioni di controllo di gestione del progetto del Servizio;

Il Direttore di progetto dovrà assicurare un impegno sul progetto pari a quello di una figura a tempo parziale pari al 50% di una annualità.

B. La Segreteria Tecnica dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure:

B. 1. due Tecnici senior, a tempo pieno, con esperienza di almeno 7 anni, - a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di laurea magistrale o equivalente secondo il preesistente

ordinamento, di cui uno con laurea quinquennale in ingegneria o economia e commercio e/o lauree equipollenti, con esperienza lavorativa nell'ambito di progetti a supporto della pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alle tematiche amministrativo-contabili; l'altro con diploma di laurea quinquennale in ingegneria civile, con esperienza nel settore delle infrastrutture stradali, nella valutazione dell'analisi di rischio, conoscenza di metodologie e strumenti per la pianificazione, progettazione ed esecuzione di interventi stradali, ecc., anche con riferimento alla sicurezza nelle gallerie.

I tecnici senior svolgono le seguenti attività:

- costituiscono la Segreteria tecnica;
- contribuiscono alla corretta esecuzione delle attività in cui sono coinvolti, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- producono la documentazione e le analisi a supporto dell'esecuzione delle attività della Commissione permanente;
- alimentano lo strumento di raccolta e sistematizzazione dei dati (data-base);
- estraggono report e dati dal data-base;
- assicurano l'attuazione operativa delle attività della Commissione, svolgendo il supporto tecnico-economico anche ai fini della spesa delle risorse;
- supportano nell'elaborazione di documenti e note per la quantificazione degli oneri a carico dei Gestori e per la tenuta della contabilità;
- curano l'archivio contabile e della corrispondenza e dei progetti della Commissione permanente gallerie;
- curano le attività istruttorie ed ispettive ai sensi ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 264/06;
- curano l'elaborazione di documenti, note e quant'altro necessario per la corrispondenza con i Gestori;
- altro di competenza della Segreteria tecnica;

- B. 2. Tecnici, a tempo pieno, in numero di 1 nella configurazione di riferimento, incrementabile fino a 5 unità, con esperienza di almeno 3 anni, - a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di laurea magistrale o equivalente secondo il preesistente ordinamento in ingegneria civile, con esperienza nel settore delle infrastrutture stradali, conoscenza di metodologie e strumenti per la pianificazione, progettazione ed esecuzione di interventi stradali, ecc., anche con riferimento alla sicurezza nelle gallerie.

I Tecnici svolgono le seguenti attività:

- curano e sviluppano le attività istruttorie ed ispettive ai sensi ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 264/06, a supporto della Commissione, su documentazione di sicurezza delle gallerie e procedimenti di competenza della Commissione;
- collaborano nelle attività ispettive, con partecipazione alle ispezioni, fino ad un massimo di dieci ispezioni anno per ciascun tecnico;
- contribuiscono alla corretta esecuzione delle attività in cui sono coinvolti, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- producono la documentazione e le analisi a supporto dell'esecuzione delle attività della Commissione permanente;
- alimentano lo strumento di raccolta e sistematizzazione dei dati (data-base), anche con estrazione di report e dati dal data-base;
- curano l'archivio, progetti e corrispondenza, della Commissione permanente gallerie;

- curano l'elaborazione di documenti, note e quant'altro necessario per la corrispondenza con i Gestori;
 - altro di competenza della Segreteria tecnica;
- C. un gruppo di consulenti, composto da 2 esperti senior con esperienza di almeno 10 anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di laurea magistrale in ingegneria o equivalente secondo il preesistente ordinamento, impegnati almeno a metà tempo. Il gruppo di esperti è caratterizzato dalle seguenti figure professionali:
- C.1. un esperto in analisi di rischio e valutazione delle statistiche incidentali (impegnato a metà tempo), che svolge le seguenti attività:
- esamina le analisi di rischio a supporto dei piani di adeguamento delle gallerie;
 - supporta la Commissione nella predisposizione di linee guida nei confronti dei Gestori;
 - supporta la formazione del personale della Commissione sugli specifici ambiti di competenza;
 - cura la predisposizione dello approfondimento sull'analisi di rischio ed il relativo modello operativo per la misurazione dell'incidenza sul VAD della variazione dei principali parametri.
 - esamina i rapporti incidentali e ne predispone dei report di sintesi;
 - coadiuva il gruppo di lavoro nella predisposizione delle Relazione al Parlamento ed alla Commissione Europea;
 - supporta nella organizzazione e predisposizione dei documenti per seminari e convegni.
 - altro inerente le valutazioni di incidentalità.
- C.2 un esperto informatico (impegnato a metà tempo): che svolge le seguenti attività:
- alimenta lo strumento di raccolta e sistematizzazione dei dati (database) e ne cura l'aggiornamento;
 - integra le funzionalità del data base esistente a seconda delle richieste della Commissione al fine altresì di alimentare la sezione del portale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dedicata alle attività della Commissione permanente gallerie;
 - sviluppa un sistema informativo con cartografie di dettaglio e dia conto delle misure di sicurezza adottate nelle gallerie;
 - estrae report e dati dal database;
 - supporta la formazione del personale della Commissione, dei Gestori e degli altri operatori interessati nell'utilizzo del nuovo sistema informativo;
 - altro inerente le funzioni sopra descritte.

Tutti i componenti del Gruppo di lavoro devono possedere ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata, nonché di una lingua straniera (francese o inglese).

In sede di offerta, l'Offerente è tenuto a presentare i *curricula vitae* dei componenti del Gruppo di lavoro nella configurazione di riferimento, nonché l'articolazione del Gruppo stesso.

Il Gruppo indicato dall'Aggiudicatario non potrà essere modificato, se non per cause di forza maggiore, né in ragione del numero complessivo di componenti né in ragione del singolo componente senza preventivo consenso dell'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro o ad integrarlo, formula specifica, motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze (presentazione del *curricula vitae*) dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. I nuovi componenti saranno operativi nel Gruppo di lavoro solo dopo formale accettazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Gli eventuali nuovi componenti possiedono requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, l'Aggiudicatario fornisce tutta la necessaria documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo del Servizio, il Presidente della Commissione permanente su proposta del responsabile del Procedimento ha la facoltà insindacabile di richiedere sostituzioni del personale, in particolare di quello costituente la Segreteria tecnica e di quello che svolge attività operativa a supporto degli ispettori.

Il personale componente del Gruppo di lavoro inserito nella segreteria tecnica o nei gruppi nominati per le ispezioni, o impiegato in ogni altra attività prevista dal contratto che venga meno agli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 23 del presente Capitolato, verrà escluso immediatamente da ogni Gruppo di lavoro o da altre attività riguardanti l'Assistenza Tecnica alla Commissione e dovrà essere sostituito.

Il Presidente della Commissione permanente su proposta del responsabile del Procedimento ha altresì facoltà, qualora si rendesse necessario, di chiedere integrazioni delle risorse umane impiegate nel Servizio con altre aventi specifiche competenze, anche se non esplicitamente riportate nei profili sopradescritti.

L'Amministrazione si riserva di chiedere una integrazione della composizione del Gruppo di lavoro fino ad un massimo di altre 4 unità di cui alla figura B.2, "Tecnici, a tempo pieno, con esperienza di almeno 3 anni" oltre alla unità prevista e fino ad un massimo di 5 complessivi. La richiesta di integrazione potrà avvenire nel corso dello sviluppo del contratto, per periodi almeno semestrali, in relazione ai programmi di attività istruttorie ed ispettive a supporto della Commissione, fatta salva la verifica di disponibilità delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 15 - PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

All'inizio di ogni trimestre il Responsabile del procedimento predispone di un programma di previsione trimestrale di attività, verificandone lo stato di attuazione mediante riunioni periodiche con il responsabile dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario predispone, alla fine di ogni trimestre di attività, una relazione sintetica in cui sono indicate, con riferimento alle singole attività del Servizio e distintamente per i soggetti che fruiscono del Servizio stesso (Commissione permanente, Amministrazione centrale e periferica), le attività svolte e le relative risorse umane impiegate. Tale relazione dovrà essere trasmessa, entro dieci giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al Responsabile del procedimento.

E' facoltà del Responsabile del procedimento interpellare i soggetti di cui sopra al fine di conoscere eventuali osservazioni sul contenuto della suddetta relazione e sull'andamento del Servizio stesso. Il Responsabile del procedimento valida le prestazioni svolte, o comunica all'Aggiudicatario, in caso di riscontri negativi, le azioni correttive da porre in essere per il ristabilimento del livello di servizio richiesto, secondo quanto precisato all'articolo 16.

ARTICOLO 16 - LIVELLI DI SERVIZIO, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Lo svolgimento del Servizio deve avvenire garantendo una stretta collaborazione con la Commissione permanente e con gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, con la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e con i Gestori.

Indipendentemente dall'organizzazione delle attività e delle risorse umane che l'Aggiudicatario decide di utilizzare, deve essere garantita una qualificata partecipazione, tanto del *direttore di*

progetto e dell'incaricato del controllo di gestione quanto degli esperti di settore e del personale della segreteria tecnica, ad incontri tematici che possono essere richiesti da parte della Commissione permanente.

In merito allo svolgimento delle attività continuative di assistenza tecnica prevista nel presente Capitolato, il livello di servizio richiesto è considerato garantito ove a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile del procedimento, a fronte di inadempimenti o inefficienze, anche segnalate dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario mette in atto le opportune azioni correttive dirette a ristabilire la continuità e l'efficienza del Servizio e che le stesse sono attuate entro il termine stabilito nella suddetta richiesta.

In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, è comminata all'Aggiudicatario, una penalità pari a euro **1.000,00 (mille/00 euro)** per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.

Nel caso di attività che devono concludersi entro data certa, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria o nazionale, o in relazione a scadenze individuate dall'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo non giustificato e non giustificabile è applicata una penalità pari a euro **2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro)**.

Fra tali tipologie di attività si segnalano, a titolo esemplificativo:

- la relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno;
- la relazione alla Commissione europea entro il 30 settembre ogni due anni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema informativo contenente il data-base quando necessita.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non può superare il 10% del valore dell'appalto. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'esecuzione in danno nei confronti dell'Aggiudicatario.

Nel caso del verificarsi di gravi e ripetute inadempienze che compromettano il regolare svolgimento del Servizio, l'Amministrazione procede secondo quanto previsto al successivo articolo 24.

ARTICOLO 17 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta di cui all'articolo 8 del presente Capitolato, è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dal paragrafo 9, lettera A e B, del Disciplinare di gara.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti D.lgs 50/16, per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto previsto al suddetto paragrafo 9, lettera A), del Disciplinare di gara.

La cauzione prevede, inoltre, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima.

Per l'Aggiudicatario la cauzione è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto Aggiudicatario, per la stipula del contratto, presenta cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice, D.lgs 50/16, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione definitiva deve avere validità per tutta la durata delle attività ed è svincolata previa verifica ed accettazione delle attività prestate.

ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitrati la definizione delle controversie.

ARTICOLO 19 - RECESSO

Si procederà ai sensi dell'articolo 109 del Codice, D.lgs 50/16.

ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata la cessione del Servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO

Ai sensi del paragrafo 9, lettera D), del Disciplinare di gara, il subappalto è consentito solo per le parti del Servizio a tale scopo indicate dal Concorrente all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato d'onori, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Si applica, in ogni caso, quanto previsto ai precedenti articoli 12 e 13.

ARTICOLO 22 – RISERVATEZZA

I dati gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di grave inadempimento e/o di grave irregolarità e/o grave ritardo che compromettano il regolare svolgimento del Servizio, l'Amministrazione procede ai sensi dell'articolo 108 del Codice, D.Lgs. 50/16.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, l'Amministrazione procede secondo le modalità previste dall'articolo 110 del Codice medesimo.

ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto di appalto ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 25 - SOSPENSIONE

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'Aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso.

In particolare può essere decisa la sospensione per motivi legati alla sicurezza.

In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma è dovuta all'Aggiudicatario.

ARTICOLO 26 - VINCOLI

L'Aggiudicatario è vincolato per il fatto stesso dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione è vincolata solo successivamente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 27 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti gli elaborati prodotti nel corso delle attività rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a consegnarli nella sua interezza e non può usarli se non previo consenso da parte dell'Amministrazione.

Rimangono, altresì, di proprietà dell'Amministrazione le dotazioni informatiche e tecniche che l'Aggiudicatario è tenuto a consegnare all'Amministrazione stessa, alla conclusione del contratto, in buono stato e perfettamente funzionanti.

ARTICOLO 28 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

Allo scopo di facilitare la predisposizione dell’offerta tecnica, si riporta una sintetica elencazione delle principali funzioni che la Commissione permanente per le gallerie è tenuta a svolgere al fine di assolvere a quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dal decreto legislativo 264/2006.

1. Compiti decisionali

La Commissione permanente svolge, con riferimento alle attività richiamate dal citato decreto legislativo 264/2006, compiti decisionali in qualità di Autorità amministrativa, mediante deliberazioni in merito all’approvazione della documentazione di sicurezza dei progetti di gallerie stradali, alle autorizzazioni alla messa in esercizio, alle verifiche di conformità, all’emissione di pareri, ecc.

Con riferimento ad ogni singolo procedimento, il Presidente nomina una commissione relatrice, che riferisce in sede di riunione plenaria alla Commissione permanente la quale perviene, sulla base delle attività istruttorie della predetta commissione relatrice, alla decisione in merito al procedimento in esame.

2. Istruttorie dei progetti, istruttorie dei requisiti dei Responsabili della sicurezza, verifiche di rispondenza per la messa in esercizio, ecc.

La Commissione esamina, sulla base delle istruttorie effettuate dalle commissioni relatrici, composte dai membri di diritto con il supporto di tecnici esperti ovvero dai rappresentanti di altre Direzioni generali del Ministero (Sicurezza stradale, Sicurezza e vigilanza nelle infrastrutture e Infrastrutture stradali), la documentazione ricevuta dai Gestori relativamente a:

- accettazione dei Responsabili della sicurezza e dei relativi sostituti designati dai Gestori;
- valutazioni di conformità ai requisiti minimi per le gallerie in esercizio o con progetto approvato;
- approvazione della documentazione di sicurezza nei vari livelli progettuali previsti per le gallerie di nuova progettazione o per i lavori di adeguamento di quelle esistenti, nonché di interventi correttivi ritenuti necessari in corso di esercizio;
- individuazione delle gallerie con caratteristiche speciali;
- valutazione, contestualmente ai progetti, quando necessarie, delle analisi di rischio per le misure alternative di riduzione dei rischi e per la valutazione di eventuali misure integrative in caso di riconoscimento di caratteristiche speciali;
- autorizzazioni per la messa in esercizio delle gallerie di nuova costruzione o di quelle esistenti, se interessate da significativi lavori di adeguamento;
- deroghe ai requisiti prescritti dal decreto, allo scopo di consentire l’installazione e l’uso di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l’utilizzo di procedure di sicurezza innovative;
- esame di relazioni sugli eventuali incendi verificatisi nelle gallerie, nonché sulla frequenza e sulle cause di tali incidenti;
- relazione annuale al Parlamento Italiano;
- relazione biennale alla Commissione europea;
- pareri sui piani finanziari di adeguamento su apposita richiesta della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali o trasmissione da parte di ANAS S.p.A.;
- emissione di pareri su richiesta.

L’esame della Commissione permanente si conclude con un provvedimento, una nota, ecc. che tiene conto delle risultanze emerse in sede di seduta plenaria.

3. Vigilanza e controllo nei confronti dei Gestori che devono attuare le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli aspetti di sicurezza di una galleria

La Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 264/2006, deve assicurare il rispetto, da parte dei Gestori, dello svolgimento di una serie di attività inerenti la sicurezza in galleria che possono essere così riassunte:

- controlli periodici circa l'effettuazione di prove verifiche ed esercitazioni nelle gallerie da parte dei Gestori;
- monitoraggio dei piani di intervento predisposti dal Gestore su base periodica nonché di altri schemi organizzativi e operativi;
- monitoraggio dei piani riguardanti le misure non strutturali intraprese dai Gestori in attesa del completamento del proprio piano di adeguamento;
- monitoraggio dei rapporti di incidente trasmessi dal Gestore;
- monitoraggio delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
- esame dei requisiti dei Responsabili della sicurezza e dei relativi sostituti;
- monitoraggio delle attività dei Responsabili della sicurezza di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 264/2006.

4. Funzioni ispettive

La Commissione è responsabile delle ispezioni connesse a:

- verifiche di conformità delle gallerie in esercizio (art.10, comma 2, del decreto legislativo 264/2006);
- verifiche periodiche di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo, con segnalazione alla Commissione di eventuali inosservanze delle disposizioni del decreto medesimo con indicazione delle misure destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. Tali misure sono oggetto di conseguente comunicazione al Gestore ed al Responsabile della sicurezza, con eventuale disposizione di sospensione o limitazione dell'esercizio della galleria in questione (articolo 12, comma 3).

Nel periodo transitorio, e cioè fino all'entrata in operatività dell'elenco previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 264/2006, la Commissione si avvale di ingegneri delle strutture centrali e periferiche del Ministero.

5. Monitoraggio sullo stato della sicurezza nelle gallerie

Il monitoraggio sullo stato della sicurezza nelle gallerie è svolto anche attraverso la raccolta dei dati (provenienti dai Gestori, dalle visite a campione e dalle visite ispettive, ecc.) e l'aggiornamento del Sistema informativo contenente il data-base di cui è attualmente dotata la Commissione permanente.

Il Sistema informativo ha altresì un ruolo determinante nell'ambito della rendicontazione periodica alla Commissione europea e della relazione al Parlamento ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 264/2006.

L'attuale base di dati-contiene, per ogni galleria, le seguenti informazioni:

<i>Identificativi</i>	N. arch., Denominazione, Lungh., N. fornici, Uni-Bidirezionale, Tratta autostradale, Regione, Provincia, Comune, anno apertura al traffico, ecc.;
<i>Soggetti responsabili</i>	Gestore, Responsabile della sicurezza e Sostituto;

<i>Geometria</i>	elementi compositivi sezione (corsie, marciapiedi, ecc.), Caratteristiche pendenza longitudinale, unica, variabile, valori pendenza %, Caratteri strutturali sicurezza (by pass, uscite emergenza, piazzole di sosta, ecc);
<i>Struttura</i>	tipologia e caratteristiche dei materiali;
<i>Impianti</i>	tipologia ed elementi caratteristici: ventilazione, illuminazione, alimentazione idrica, antincendio, comunicazione, segnaletica;
<i>Sorveglianza</i>	centro controllo, rivelatori incendio, TVCC, ecc.;
<i>Traffico</i>	dati di traffico mediante collegamento a data base esistenti o tramite rilievi specifici;
<i>Conformità ai requisiti sicurezza</i>	verifiche conformità delle gallerie esistenti secondo gli indicatori della tabella Allegato 2 del decreto legislativo 264/06
<i>Procedimenti</i>	approvazione progetti, autorizzazione messa in esercizio, designazione, accettazione, qualifiche dei Responsabili della Sicurezza
<i>Ispezioni periodiche</i>	date ed eventuali prescrizioni emerse
<i>Documentazione sicurezza</i>	piani emergenza, esercitazioni periodiche
<i>Eventi particolari</i>	chiusure al traffico, adeguamenti, manutenzioni, ecc.
<i>Analisi di rischio</i>	da definire in relazione alla esplicita richiesta art. 13, comma 5, del decreto legislativo
<i>Incidenti</i>	numero e tipologia di incidenti segnalati (dati da inserire)
<i>Malfunzionamenti</i>	numero e tipologia di malfunzionamenti segnalati (dati da inserire)
<i>Sezione cartografica</i>	(dati e georeferenziazione da inserire)

6. Funzioni propositive (messa a punto di linee guida, di metodologie innovative nel campo delle analisi di rischio, ecc.)

Al fine di perseguire caratteri di uniformi condizioni di sicurezza nelle gallerie e di rendere più efficiente l'interazione tra la Commissione permanente e i Gestori, la Commissione può predisporre apposite Linee guida sulla sicurezza.

Per le gallerie esistenti, i condizionamenti fisici connessi a strutture già esistenti, richiedono il ricorso alla individuazione di requisiti di sicurezza alternativi, di natura prevalentemente impiantistica, almeno equivalenti a quelli minimi a carattere strutturale, qualora questi non siano attuabili.

Le condizioni di sicurezza equivalenti sono accertate mediante Analisi di rischio.

Il ricorso a tale metodologia, da anni utilizzata per gli impianti industriali, costituisce un aspetto innovativo nella sua applicazione al campo delle infrastrutture di trasporto. La stessa direttiva comunitaria, pur introducendo il ricorso alle predette Analisi di rischio, non propone una metodologia da adottare a livello comunitario, riservandosi di esaminare le esperienze sviluppate dagli Stati membri.

Risulta quindi essenziale, da parte della Commissione permanente, svolgere funzioni di monitoraggio delle metodologie contenute nell'Allegato 3 del decreto legislativo e, al contempo, di valutazione - come esplicitamente previsto dal comma 9 dell'articolo 4 dello stesso decreto - degli aggiornamenti e delle eventuali proposte di nuove metodologie di Analisi di rischio.

E' compito della Commissione anche quello inerente la predisposizione e l'aggiornamento costante del catalogo delle analisi di rischio approvate.

Tenuto conto, come noto, del rilevante numero di gallerie che interessano il territorio nazionale rispetto a quelle presenti nei restanti Stati membri, risulta fondamentale il ruolo che la Commissione

permanente, acquisiti tutti gli elementi possibili, può svolgere in sede europea, al fine di contribuire in modo significativo alle scelte e alla formulazione di norme che potranno essere promosse in sede comunitaria, per una maggiore efficacia ed efficienza nei costi connessi all'adeguamento delle gallerie.

7. Relazioni periodiche, compiti di raccordo e coordinamento

La Commissione, inoltre, supporta il Ministro nella predisposizione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno in corso e su quelli che si intendono effettuare nell'anno successivo, sulla base delle priorità connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 264/2006.

La Commissione svolge, infine, compiti di raccordo e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Ministero competenti in materia di sicurezza stradale e di controllo e vigilanza sui gestori, in concessione o ANAS, nonché tra la medesima Commissione e le altre amministrazioni centrali e locali interessate (Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero dell'Ambiente, Dipartimento per la protezione civile, Enti Locali), e con la Commissione Europea.

8. Attività di partecipazione a meeting internazionali di settore, ed attività di segreteria tecnica nell'ambito di gruppi di lavoro con altre amministrazioni

La Commissione intende inoltre promuovere iniziative di comunicazione in relazione alle metodologie innovative, dirette allo scambio di esperienze sia in ambito nazionale che in ambito internazionale in tema di sicurezza delle gallerie stradali anche attraverso partecipazione a meeting internazionali di settore.

Infine, assume particolare rilevanza la partecipazione della Commissione al gruppo Tecnico con il Corpo Nazionale dei VV.FF ed il Dipartimento di protezione civile, al fine di definire linee guida e proposte normative di ambito tecnico, per la quale è necessario organizzare l'attività di segreteria tecnica e assistenza tecnica.